



REGOLAMENTO
IN MATERIA DI EROGAZIONE
DELL'ASSEGNO POST-NATALE

(Legge regionale 27 maggio 1998, n.44 e ss.mm.ii.)

- *approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 19 giugno 2006*
- *pubblicato all'albo pretorio comunale dal 20 giugno 2006 al 04 luglio 2006*
- *esecutivo il 20 giugno 2006*

Art. 1
Destinatari dell'assegno e diritto al beneficio

1. Sono destinatari dell'assegno post-natale:
 - a) I minori residenti nel Comune di Verrès in età compresa tra 0 e 3 anni;
 - b) I minori residenti nel comune di Verrès in età compresa tra 0 e 5 anni in situazione di affidamento preadottivo e di adozione o affidamento familiare a terzi della durata di almeno un anno, disposti dal Tribunale per i minori ai sensi della legge 04.05.1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", come modificata dalla legge 28.03.2001, n. 149.

2. Sono requisiti essenziali per l'ottenimento dell'assegno post-natale a favore dei destinatari di cui al comma 1:
 - a) la residenza nel Comune di Verrès alla data della domanda ed alla data di presentazione della documentazione relativa all'IRSEE per le annualità successive;
 - b) un indicatore regionale della situazione economica equivalente (IRSEE) non superiore a quello stabilito con provvedimento della Regione.

Art. 2
Prima annualità

1. Chi esercita la potestà parentale o l'affidatario nel caso di affidamento familiare di minore a terzi di durata almeno annuale disposto dal Tribunale per i minori, deve presentare la domanda per la concessione dell'assegno post-natale per la prima annualità, entro il termine di 60 giorni dalla data della nascita o dalla data dell'affidamento preadottivo, dell'adozione, dell'affidamento familiare disposti dal Tribunale per i minorenni.

2. Nel caso di minori immigrati nel Comune di Verrès da altro Comune fuori Valle d'Aosta, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda per l'ottenimento della residenza del minore. L'assegno verrà erogato ridotto per la prima annualità ai soli mesi intercorrenti tra il mese in cui è stata ottenuta la residenza ed il compimento del primo anno di età del bambino.

3. Nel caso in cui il minore emigri in altro Comune dopo la presentazione della domanda, essendo i requisiti riferiti alla data della domanda stessa, la liquidazione del beneficio resta di competenza del Comune di Verrès. Al Comune di emigrazione deve essere data notizia della situazione.
4. Alla domanda deve essere allegata, pena l'inammissibilità della stessa, la Dichiarazione Sostitutiva Unica comprensiva dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente del nucleo anagrafico (IRSEE). Per nucleo anagrafico s'intende il nucleo come definito per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (art. 2 D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e art. 2 D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221), cioè composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica come definita dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. Il nucleo anagrafico deve essere quello risultante all'atto della domanda.
5. Qualora la domanda sia accoglibile, ma presentata tardivamente, essa da diritto all'erogazione dell'assegno post-natale ridotto per la prima annualità ai soli mesi intercorrenti tra il mese in cui è stata presentata la domanda ed il compimento del primo anno di età del bambino o prima annualità di adozione o affidamento.

Art. 3

Seconda e terza annualità

1. Per la concessione successiva al primo anno dell'assegno post-natale ai sensi dell'art. 13 (commi 1,2,3,4) della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44, il richiedente deve presentare apposita domanda per la concessione dell'assegno post-natale entro il termine di 60 giorni dalla data di compimento dell'età del minore, pena la decadenza del beneficio per l'intera annualità.
2. Alla domanda deve essere allegata, pena l'inammissibilità della stessa, la Dichiarazione Sostitutiva Unica comprensiva dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente del nucleo anagrafico (IRSEE).
3. Nel caso di minori immigrati nel Comune di Verrès da altro Comune fuori Valle d'Aosta, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda per l'ottenimento della residenza del minore. L'assegno verrà erogato ridotto per la seconda e/o terza annualità ai soli mesi intercorrenti tra il mese in cui è stata ottenuta la residenza ed il compimento del secondo e/o terzo anno di età del bambino.

4. Nel caso in cui il minore emigri in altro Comune dopo la presentazione della domanda , essendo i requisiti riferiti alla data della domanda stessa, la liquidazione del beneficio resta di competenza del Comune di Verrès. Al comune di emigrazione deve essere data notizia della situazione.

Art. 4

Termini e modi del procedimento

1. I termini del procedimento amministrativo decorrono dalla data di ricezione della domanda con allegato la Dichiarazione Sostitutiva Unica, comprensiva dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente del nucleo anagrafico (IRSEE).
2. E' fatto obbligo di utilizzare la modulistica in distribuzione presso l'ufficio anagrafe.
3. La presentazione su moduli diversi o in assenza degli allegati richiesti fa conseguire, qualora non siano contemplati i dati contenuti nel modulo di cui al comma 2, la inammissibilità della stessa, senza possibilità di integrazione, se non con una nuova presentazione conforme.
4. I richiedenti sono tenuti ad avvalersi dei CAF per la redazione della dichiarazione e dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente (ISEE).
5. Il procedimento amministrativo si conclude entro 180 giorni dal termine di cui al comma 1 con il pagamento dell'assegno, ove dovuto, o con la negazione del beneficio, da comunicare e motivare al richiedente.

ART. 5

Controlli

1. Il responsabile del procedimento, ai fini della concessione del beneficio e per ogni

2. Per i requisiti di merito verifica in particolare:
 - a) residenza, data di nascita e, se ne ricorre il caso, data di adozione o affidamento del minore;
 - b) stato di famiglia e consistenza del nucleo familiare anagrafico di riferimento, individuando la posizione numerica che il minore ricopre all'interno del nucleo familiare;
 - c) presso l'INAIL e l'ufficio regionale Invalidi, presso l'Assessorato Regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali l'esistenza di eventuali provvidenze economiche a favore del minore;
 - d) presso l'INPS la corrispondenza dei dati dichiarati con quelli acquisiti dall'istituto previdenziale;
 - e) attraverso le banche dati direttamente disponibili presso il Comune, i cespiti patrimoniali dichiarati;
 - f) la corrispondenza dei dati dichiarati nella D.S.U. con quelli risultanti dagli accertamenti precedenti.

3. Nel caso in cui la D.S.U. sia presentata tenendo conto del reddito dei due anni precedenti, è facoltà di questa amministrazione richiedere un aggiornamento dei dati dichiarati per l'indicazione dei redditi posseduti nell'anno immediatamente precedente.

4. L'assegno post-natale è concesso con apposito provvedimento amministrativo del responsabile di spesa.

5. Successivamente alla concessione dell'assegno post-natale, il responsabile del procedimento, in presenza di fondati dubbi o a campione, può trasmettere alla Guardia di Finanza, competente per territorio, richiesta di verifica della situazione economico-patrimoniale dichiarata dall'istante al fine dell'ottenimento dell'assegno, allegando copia della dichiarazione agli atti del Comune.

INDICE

Art. 1- Destinatari dell'assegno e diritto al beneficio

Art. 2- Prima annualità

Art. 3- seconda e terza annualità

Art. 4- Termini e modi del procedimento

Art. 5- Controlli
